



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione G.I.P. – G.U.P.

N. [REDACTED] SIGE

N. [REDACTED] SIEP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI giudice dell'esecuzione

dott. Valerio Fracassi,

visto l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [REDACTED] attualmente detenuto a [REDACTED] avverso l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti in data 12.1.2023 dal Procuratore della Repubblica di Brindisi per l'espiatione della pena di anni 3 di reclusione e 40.000 euro di multa di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e a quella di anni 2 di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 2-7 L. 895/67, pena inflitta con sentenza del Gip Tribunale di Brindisi [REDACTED] irrevocabile in data 10.1.2023;
sentite le parti in camera di consiglio ;

osserva

1. Il ricorrente basa la sua richiesta sul procedimento promosso per l'applicazione della pena sostitutiva in relazione alla condanna a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.

Quest'ultima istanza ha ricevuto una deliberazione favorevole dal Giudice dell'esecuzione che, in data 18.1.2023, ha richiesto all'UEPE il programma di trattamento.

Il difensore di [REDACTED] sostiene che l'esecuzione va sospesa in attesa della definitiva decisione che ricondurrebbe la pena eseguibile in stato di detenzione al di sotto dei quattro anni con conseguente applicazione dell'art. 656 c.p. fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

2. Con ordinanza in data odierna – esecutiva ai sensi dell'art. 666 comma 7 c.p.p.- è stata accolta la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla condanna di anni 3 di reclusione.

Ne consegue che la pena detentiva da eseguire è pari ad anni 2 di reclusione con conseguente applicabilità dell'art. 656 comma 5 c.p.p.

E' appena il caso di rilevare che sebbene l'ordine di esecuzione sia stato legittimamente emesso in data 10.1.2023, il condannato non avrebbe potuto avanzare prima la richiesta di pena sostitutiva pendendo il procedimento in Cassazione.

Nel succedersi delle norme e nella applicazione delle disposizioni più favorevoli, va dunque sospeso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 12 gennaio 2023, ordinando l'immediata scarcerazione di [REDACTED] che ha trenta giorni di tempo dalla notifica per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione in relazione alla pena detentiva con avviso che ove non sia presentata istanza o la stessa sia inammissibile l'esecuzione della pena avrà corso immediato

P.T.M.


- sospende l'esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. [REDACTED] SJEP del 12.1.2023, emesso nei confronti di [REDACTED]
- ordina, pertanto, l'immediata scarcerazione di [REDACTED] se non detenuto per altro;
- avvisa [REDACTED] che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e della documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e ss L. 354/75 e 94 DPR 309/90 per la condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 2-7 L. 895/67;

- avvisa [redacted] che ove non sia presentata istanza o la stessa sia dichiarata inammissibile l'esecuzione della pena avrà corso immediato

- manda alla cancelleria per la notifica a [redacted] e per gli altri adempimenti di competenza.

Brindisi, li, 3.3.2023

IL GIUDICE
dott. Valerio Fracassi



Deposito 3/3/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Teresa Pomarico)

